AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
NAPOLI-SALERNO-CASTELLAMMARE DI STABIA

ORDINANZA N. 54/2023

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTA l'istanza della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Sezione Provinciale di Salerno, con sede in via R. Conforti, 17 - tel/fax 089/2417709 - email salerno@fipsas.it - CF 95080950652, assunta a prot. Adsp n. 18953 del 5.7.23, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione per effettuare una gara di pesca sportiva, in data 30 luglio 2023 dalle ore 07 alle ore 14, denominata "Trofeo Estate in Stazione", presso il molo Manfredi del Porto Commerciale di Salerno;

CONSIDERATO che la gara è autorizzata dal CONI (Gare di Preminente Interesse Nazionale) e dalla FIPSAS ed è iscritta nel Calendario Nazionale Gare, per cui tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della circolare "Normativa FIPSAS 2022";

CONSIDERATO che lo svolgimento della manifestazione non prevede il posizionamento di apprestamenti sulle aree portuali, essendo previsto solo l'utilizzo dell'attrezzo canna da riva;

VISTA la nota della locale Capitaneria di Porto, acquisita al prot. 21097 del 26.7.23, con la quale veniva espresso nulla osta allo svolgimento della gara, subordinato a quanto stabilito con il verbale di sopralluogo del 09/02/2022, assunto a protocollo AdSP n. 3448 del 11/02/2022;

VISTI gli artt. 36 R.N.C. e n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L. 84/94.

VISTI gli atti d'ufficio e la proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze, in merito alla emanazione di un'Ordinanza ai sensi del citato art. 6 legge 84/94;

IL DIRIGENTE
Dr. G. Annunziata

IL DIRIGENTE

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, c.4 lett.c della L.84/94

IL SEGRETARIO GENERALE

NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888
segreteriagenerale@porto.napoli.it
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it
www.porto.napoli.it

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450
autoritaportuale@porto.salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it
www.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Codice Fiscale: 95255720633

ORDINANZA N. 54/2023

RENDE NOTO

Che in data 30/7/23 verrà effettuata una gara di pesca sportiva con canna denominata: "Trofeo Estate in Stazione" presso il Prolungamento del molo Manfredi del porto di Salerno;

ORDINA

Art. 1

ai soli fini demaniali marittimi, l'Avv. Matteo Torlino nella sua qualità di Presidente FIPSAS – Sezione Provinciale di Salerno (d'ora in avanti Richiedente) - e il sig. Francesco Siano in qualità di responsabile Società Pesca Sportiva Arechi di Salerno (d'ora in avanti Organizzatore), provvederanno ad effettuare una gara di pesca sportiva denominata: denominata "Trofeo Estate in Stazione", da effettuarsi a cura della Società S.P.S. Arechi (organizzatore ing. Francesco Siani tel. 3396080041) il giorno **30/7/23, dalle ore 07.00 alle ore 14.00,** presso il Molo Manfredi del Porto di Salerno, nel tratto di banchina individuato dal richiamato verbale di riunione del 09/02/2022, dalla testata - fanale verde, (ESCLUSI i primi 50 metri per motivi di ormeggio delle unità che utilizzano tale banchina) per una lunghezza massima di 150 metri, facendo salvo eventuali altre autorizzazioni di Enti e/o Soggetti terzi.

Art. 2

E' vietato un utilizzo diverso, anche solo pedonale, dell'area interessata dalla manifestazione, tranne che per le persone e le attrezzature opportunamente individuabili con logo della manifestazione. Il tutto è riferito al solo giorno e orario della manifestazione. E' autorizzato altresì l'ingresso veicolare collegato e strumentale alla manifestazione.

Art. 3

Le persone autorizzate alla effettuazione della gara di pesca sono esclusivamente quelle inserite in apposito elenco predisposto dal Presidente della suindicata Associazione sportiva, da comunicare a questa A.d.S.P. e alla Capitaneria di Porto di Salerno.

Ciascun concorrente alla gara è tenuto a:

- non interferire con la navigazione e/o le operazioni portuali;
- non gettare alcun oggetto in mare;
- lasciare il posto occupato assolutamente libero da qualsiasi rifiuto;
- ottemperare a qualsiasi disposizione, anche verbale, impartita dal personale della Capitaneria di Porto o dell'A.d.S.P., per motivi connessi alla sicurezza della navigazione e/o portuale;
- utilizzare, per la gara di pesca, esclusivamente l'attrezzo della canna;
- osservare tutte le disposizioni vigenti del regolamento F.I.P.S.A.S.
- garantire, che il pescato potrà essere destinato all'alimentazione umana solo previo controllo veterinario.

Il Richiedente assume piena responsabilità in ordine al corretto svolgimento della manifestazione ed in particolare provvederà a:

- far partecipare alla gara solo atleti iscritti alla Federazione di appartenenza e muniti di assicurazione;
- installare lungo la fascia demaniale interessata alla gara apposita segnaletica/cartellonistica informativa dell'evento
- sospendere la manifestazione, in presenza di avverse condizioni meteo marine;
- riportare le aree demaniali in pristino stato, provvedendo alla relativa pulizia e facendo espresso divieto dell'installazione di strutture ed opere, nonché di modifiche non autorizzate dello stato dei luoghi;

Art. 4

Ogni ulteriore responsabilità civile e/o penale per eventuali danni che persone, cose o beni del demanio marittimo dovessero subire mentre vengono effettuate le operazioni di cui alla presente autorizzazione, ricadono esclusivamente a totale carico del Richiedente, ritenendosi sin d'ora questa Autorità di Sistema Portuale manlevata da ogni responsabilità.

L'Ufficio Territoriale di Salerno si riserva la facoltà di compiere riscontri e controlli ove ritenuti necessari ed opportuni, richiamando le norme poste a tutela, con i relativi vincoli assoggettanti l'area oggetto della manifestazione sportiva e relative sanzioni.

Si precisa, infine, che il richiedente dovrà munirsi di ogni altro eventuale parere previsto e/o richiesto dalla vigente normativa, nonché dei relativi nulla osta da richiedersi ad altre Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati (concessionari), a diverso titolo eventualmente interessati.

La presente Ordinanza è valida ai soli fini demaniali marittimi e fà salva ogni eventuali ulteriori valutazioni e/o prescrizioni impartite dalla Capitaneria di Porto, in particolare per quanto concerne le esigenze connesse alla sicurezza della navigazione ed alla circolazione portuale.

Art. 5

I contravventori, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone ed alle cose che possano derivare da condotte vietate, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 C.N.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare far osservare l'applicazione della presente Ordinanza, che resterà valida, sino al termine della manifestazione, nonché delle operazioni di pulizia e ripristino dello stato dell'area demaniale interessata.

Salerno, lì 27.07.2023

IL PRESIDENTE

Avv. Andrea ANNUNZIATA